

In pole i prof che assistono disabili

Hanno diritto di precedenza al momento d'immissione in ruolo

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

Il docente che assiste un parente disabile grave ha la precedenza nella scelta della sede. Anche all'atto dell'immissione in ruolo. E tale sede può essere ubicata anche in una provincia diversa da quella della graduatoria dalla quale è stato tratto per l'assunzione a tempo indeterminato. Così ha deciso il giudice del lavoro di Palmi (rg n. 2468/05) con un provvedimento d'urgenza depositato il 7 novembre scorso.

IL FATTO

Il caso riguardava una docente di scienze matematiche che, all'atto della immissione in ruolo, non aveva potuto esercitare il diritto di precedenza previsto dall'articolo 33, comma 5, della legge 104/92. L'amministrazione, infatti, attribuisce il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede solo ai soggetti portatori di handicap, applicando di fatto soltanto l'articolo 21 della legge 104 e non l'articolo 33, comma 5, che fa riferimento anche ai soggetti che assistono i portatori di handicap.

Le norme di tutela

Legge 104/92: è il testo normativo che tutela i diritti dei portatori di handicap

Articolo 21: prevede il diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede per i soggetti portatori di un grado di invalidità superiore ai due terzi. La precedenza vale sia in sede di prima assunzione che per la mobilità a domanda

Articolo 33: prevede il diritto di scelta della sede per i soggetti che assistono in via continuativa un parente portatore di handicap grave. Dispone anche il diritto alla inamovibilità d'ufficio, in assenza di consenso dell'interessato

L'ASSISTENZA IN VIA ESCLUSIVA

Quest'ultima norma, peraltro, viene applicata solo ed esclusivamente in sede di mobilità, a patto che l'interessato assista il parente in via esclusiva. Di qui la presentazione del ricorso d'urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile) che ha avuto termine con l'accoglimento della domanda. Il giudice del lavoro, infatti, ha capovolto le tesi dell'amministrazione argomentando, punto per punto, l'inesistenza di presupposti giuridici tali da impedire l'applicazione della precedenza anche nei confronti di chi assiste il parente disabile.

IL CONTRATTO NON PUÒ PEGGIORARE LA LEGGE

In primo luogo, il giudice monocratico ha chiarito che, sebbene il contratto sulla mobilità parli espressamente di assistenza in via esclusiva, una norma pattizia di carattere collettivo non può derogare in pejus una norma primaria. In altre parole, il contratto non può prevedere un trattamento peggiorativo rispetto alla legge. E dunque, per fruire del diritto di precedenza non è necessario che l'assistenza venga prestata in via esclusiva (rapporto di assistenza) perché basta la semplice assistenza continuativa in atto.

COSA DICE LA NORMA

«È nei poteri dell'amministrazione di esigere una compiuta dimostrazione dell'assistenza continua all'handicappato da parte del lavoratore che richiede l'agevolazione», si legge nel provvedimento del giudice, «ma non anche di negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell'effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesima sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari».

LA PRECEDENZA VALE PER L'ASSUNZIONE

Il giudice del lavoro ha chiarito che la norma che prevede la precedenza, incontrovertibilmente, va ritenuta operativa anche in sede di prima assegnazione lavorativa e, dunque, di scelta della destinazione all'atto della costituzione del rapporto di lavoro.

LA QUESTIONE DEL CONTROINTERESSATO

Di particolare interesse, in termini meramente procedurali, anche la parte del provvedimento in cui si argomenta l'inesistenza della figura del controinteressato nel

giudizio del lavoro. A questo proposito il magistrato di merito ha spiegato che il controinteressato, nel giudizio amministrativo, è colui che abbia ottenuto per effetto diretto e immediato dell'atto impugnato una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dello stesso e cioè colui che possa vantare un interesse in relazione all'eventuale annullamento dell'atto stesso.

«Tale figura non esiste nel processo del lavoro», si legge nel provvedimento.

I RIFLESSI SULLA MOBILITÀ

Il provvedimento del giudice di Palmi appare di estrema attualità. In questi giorni, infatti, le parti si incontreranno proprio per definire alcuni aspetti controversi della mobilità, in vista della stipula del contratto integrativo che regola i trasferimenti.

Tra questi vi è anche quello che riguarda le precedenze e, non ultima, la norma che impedisce ai docenti neoimmessi in ruolo di fruire del diritto di precedenza perché, per questi insegnanti, è previsto il blocco della mobilità interprovinciale per i primi tre anni. (riproduzione riservata)